

**FAQ n.1**  
**Avviso di sistema 2/26**

Pubblicato sul sito istituzionale in data 6 agosto 2026

**SOMMARIO**

A. ENTI TITOLATI..... 2

B. SOGGETTI ATTUATORI ..... 2

C. RATING ..... 2

#### **A. ENTI TITOLATI AI SENSI DEL D.M. n.115/2024**

**A.1. Per essere titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione, descritti all'Art. 3 lett. A), B) e C) nel Regolamento di Fondo For.Te di cui al Decreto Ministeriale n.115 del 9 luglio 2024, può partecipare un Ente formativo che abbia i requisiti previsti ma che non sia presente nell'elenco degli Enti Titolati al 24/07/2026?**

L'elenco viene costantemente aggiornato. È sufficiente inviare richiesta di inserimento nell'elenco tramite PEC, a firma del Legale Rappresentante, alla Direzione del Fondo, allegando documentazione attestante il possesso dei requisiti dell'accreditamento e della certificazione ISO 9001:2015 servizi EA37. Per quanto riguarda l'adozione del Modello 231/2001, è necessario dichiarare se il modello è pubblicato sul sito dell'Ente ed in quel caso non è richiesto l'allegato, sarà il Fondo ad effettuare la verifica; in caso contrario l'intero modello deve essere allegato. Nella richiesta di inserimento nell'elenco degli Enti Titolati è necessario infine indicare un indirizzo mail ordinario e pec, entrambi aziendali.

**A.2. L'Ente Titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione deve operare solo esclusivamente nella Regione dove ha l'accreditamento o può rilasciare la validazione delle competenze anche per altre Regioni?**

Anche in altre Regioni.

**A.3. L'Ente Titolato si configura come soggetto terzo e quindi non deve sottostare al limite massimo dei € 300.000 previsto per i Soggetti Attuatori dell'Avviso 2/26?**

L'Ente Titolato è abilitato ad effettuare le attività di IVC riferite a singoli Piani formativi; non vi è alcun nesso con l'importo massimo previsto dall'Avviso, che riguarda gli Enti formativi presentatori e/o attuatori dei Piani di tipologia aziendale e territoriale. La partecipazione al Piano e quindi l'importo relativo alle attività svolte, nei limiti previsti dal Decreto 115/2024, è all'interno dell'importo finanziato, insiste sulla seconda parte della formula UCS (quella relativa ai lavoratori formati) e **non** si configura come deroga al divieto di delega.

#### **B. SOGGETTI ATTUATORI**

**B.1. Al Punto 9.1 dell'Avviso "Ogni Ente potrà candidare Piani Formativi nel limite massimo di € 300.000". Nel caso di Piani Aziendali presentati dalle Aziende ed attuati da un Ente formativo in possesso della Certificazione di Qualità in base alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37, il Soggetto Attuatore deve indicare per ciascun Piano il valore attuato all'interno del Piano per determinare il limite massimo dei € 300.000?**

No. Ai fini del limite massimo dei € 300.000 vengono conteggiati tutti i finanziamenti richiesti per i Piani Formativi presentati, nei quali l'Ente sia Presentatore o anche solo Attuatore.

**B.2. Un Soggetto Attuatore in possesso della Certificazione di Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37 non ha i vincoli dei Soggetti accreditati alle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata? Può attuare piani fuori dalla Regione per la quale ha sede legale?**

Sì, ma nel caso in cui sia in possesso della sola Certificazione ISO e solo per i Piani Aziendali, ma vale sempre il limite massimo dei € 300.000. Il Fondo effettuerà le opportune verifiche.

#### **C. RATING**

**C.1. Al sistema di Rating a cui parteciperanno gli Enti ancora non qualificati, possono partecipare sia gli Attuatori che i Presentatori?**

Il sistema di Rating riguarda esclusivamente gli Enti formativi, siano essi Presentatori o solo Attuatori. Non le imprese.